



TRIBUNALE ORDINARIO DI SPOLETO

Giudice Agata Stanga

Il Giudice,

a scioglimento della riserva,

valutate le istanze istruttorie formulate dalle parti;

ritenuto che non si renda necessario procedere alla verifica della sottoscrizione apposta al contratto di finanziamento, atteso che l'opponente ha puntualmente onorato il debito assunto con la società di finanziamento mediante alcune rate e che il disconoscimento - operato in questa sede - è da reputarsi privo di effetto in conformità al noto principio giurisprudenziale in base al quale *"la parte che, prima del giudizio, abbia tacitamente riconosciuto un documento da essa sottoscritto non può, nel giudizio successivamente instaurato, legittimamente disconoscerlo. Pertanto, ove il suddetto disconoscimento invece avvenga, la parte che intenda avvalersi del documento non è tenuta a proporre l'istanza di verifica"*. (Cass. Sez. 3, Sentenza n. [10849](#) del 28/06/2012; in tema anche Cass. 25047/2009 e 18748/2004);

ritenuto di non ammettere la c.t.u. richiesta da parte opponente, atteso che la fondatezza delle contestazioni, su cui si basano i motivi di opposizione, può essere valutata senza ricorrere a tale mezzo istruttorio;

ritenuto che la causa sia matura per la decisione;

P.Q.M.

respinge le istanze istruttorie delle parti;

fissa per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 6.9.2022, ore 11.00

Si comunichi.

Spoletto, 03/08/2020

IL GIUDICE
Agata Stanga

